

REGOLAMENTO (CEE) N. 487/77 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1977

che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dall'Algeria⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dal Marocco⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dalla Tunisia⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1362/76, del 14 giugno 1976⁽⁹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3188/76 della Commissione, del 23 dicembre 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure

particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 85/77⁽¹¹⁾, definisce i criteri di fissazione del tasso del prelievo minimo; che per ciascuno dei prodotti in causa questo tasso deve essere fissato in base a un triplice esame: esame della situazione sul mercato comunitario, esame della situazione sul mercato mondiale o su quello greco ed esame dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, per i prodotti diversi dall'olio d'oliva, occorre tener conto del loro tenore d'olio; che, tuttavia, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse di olive e di altri residui di cui alla voce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, è necessario tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, per quanto concerne più particolarmente la fissazione del prelievo, si deve assumere come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dai paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 7 e l'8 marzo 1977 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione d'olio d'oliva sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1977.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 26.

⁽¹¹⁾ GU n. L 15 del 18. 1. 1977, pag. 5.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 10 marzo 1977 che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	7,00	9,00
07.03 A II	7,00	8,00
15.07 A I a)	36,00	50,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	56,00	103,00 ⁽²⁾
15.07 A II a)	32,50 ⁽³⁾	42,00 ⁽³⁾
15.07 A II b)	37,50 ⁽³⁾	65,00 ⁽³⁾
15.17 A I	16,00	21,00
15.17 A II	26,00	34,00
23.04 A	3,00	3,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,20 UC/100 kg.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, prelievo da riscuotere è diminuito di 6 UC/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

a) per la Grecia e la Spagna: di 0,50 UC/100 kg;

b) per la Turchia: di 0,50 UC/100 kg; questo prelievo è inoltre diminuito di 4,5 UC/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia;

c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 20,50 UC/100 kg, se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽⁴⁾ In virtù dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2843/76 e (CEE) n. 2844/76, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse d'oliva ed altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 %.